

misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) cessa di appartenere al novero delle strade provinciali ed entra a far parte dell'elenco delle strade del comune di Sannazzaro de' Burgondi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1971

Il Ministro: LAURICELLA

(909)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1971.

Nomina dei componenti la deputazione della borsa merci di Pisa.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, relativa all'ordinamento delle borse merci e l'annesso regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, col quale è stata ricostituita la borsa merci di Pisa;

Viste le proposte della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pisa, formulate con lettera 7 gennaio 1971, n. 118/XXX;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Pisa, per l'anno 1971, è composta come appresso:

Membri effettivi:

- 1) Polini dott. Antonio;
- 2) Tornar dott. Giancarlo;
- 3) Baschieri dott. Franco;
- 4) Begliomini cav. Erasmo;
- 5) Rossi dott. Dino.

Membri supplenti:

- 1) Borso Giacinto;
- 2) Macchi Alfredo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1971

Il Ministro: GAVA

(1114)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1971.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Caltanissetta.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 7 ottobre 1969, n. 1433, con il quale la amministrazione provinciale di Caltanissetta ha deliberato di dare parere favorevole alla classificazione tra le provinciali della strada comunale « Sottocorso »,

compresa tra le progressive chilometriche 9 + 700 e 12 + 100 della strada provinciale n. 8 « Burrone Contrasto-Butera-Gela » della lunghezza di km. 0,810;

Visto il voto 21 luglio 1970, n. 915, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole al riguardo;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta.

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada comunale « Sottocorso » di km. 0,810 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario), è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1971

Il Ministro: LAURICELLA

(1111)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1971.

Integrazioni ai decreti ministeriali 15 gennaio 1969, 9 maggio 1969 e 4 agosto 1969 in materia di preparazione e commercio dei mangimi.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

E

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata con legge 8 marzo 1968, n. 399, riguardante la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 gennaio 1969, n. 18, modificato ed integrato con decreto ministeriale 10 maggio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 maggio 1969, n. 125, con decreto ministeriale 30 luglio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 agosto 1969, n. 206, con decreto ministeriale 25 febbraio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 marzo 1970, n. 69;

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 maggio 1969, n. 127, riguardante l'elenco dei principi attivi ammessi nella preparazione di integratori medicati per mangimi, destinati alla chemioprolifassi di alcune malattie degli animali;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 settembre 1969, n. 236 relativo ai principi attivi consentiti per la preparazione degli integratori medicati per mangimi per scopi di terapia di alcune malattie degli animali, modificato ed integrato dal decreto ministeriale 25 febbraio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 marzo 1970, n. 69, e decreto ministeriale 5 marzo 1970 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 marzo 1970, n. 78;

Ravvisata l'opportunità e la necessità di apportare talune integrazioni agli allegati relativi ai predetti decreti;